

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

COPIA

DELIBERAZIONE N. **19**

in data: **20.05.2015**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE
CIVICA**

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BERNARDI NICOLA	Presente	8 - MEO GABRIELLA	Assente
2 - CONSIGLI PAOLO	Presente	9 - GAIBANI MASSIMINO	Presente
3 - FOGLIA MAURO	Presente	10 - MORENI MARCO	Presente
4 - ZANICHELLI IGINO	Presente	11 - RAGAZZINI ANDREA	Presente
5 - TRIDENTE TIZIANA	Presente	12 - DERLINDATI MICHELA	Presente
6 - GAIBAZZI PATRIZIA	Presente	13 - STORCI MARIA MARGHERITA	Presente
7 - LOMMI PAOLO	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Felice Antonio Pastore** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati scrutatori i Signori: Consigli Paolo, Gaibani Massimino e Moreni Marco

In prosieguo di seduta il Dott. **Nicola Bernardi** introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Regio Decreto 10 Maggio 1923, n. 1158, recante “*Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali*”, convertito con la Legge 17 Aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
- la Legge 23 Giugno 1927, n. 1188, recante “*Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei*”;
- la Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, recante “*Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente*”, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- il D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante “*Approvazione del numero regolamento anagrafico della Popolazione Residente*”, in particolare gli articoli 38-45 e 47;
- il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo Codice della Strada*”, in particolare l’articolo 39;
- il Decreto Ministeriale 29 Settembre 1992, con il quale il Ministero dell’Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l’intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, recante “*Regolamento del Codice della Strada*”, in particolare l’articolo 133;
- le istruzioni per l’ordinamento ecografico impartite dall’ISTAT e pubblicate nel volume “*ISTAT – Anagrafe della Popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992*”
- la Circolare ISTAT n. 5 del 4 Febbraio 2000 (prot. 874) recante “*Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14^a Censimento Generale della Popolazione*”;
- la Circolare ISTAT del 15 Gennaio 2014 (prot. 912/2014/p) recante “*Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15^a Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni*”;
- l’Informativa ISTAT del 6 Maggio 2014, aggiornata al 27 Novembre 2014;

VISTO lo schema di “*Regolamento della Toponomastica e numerazione civica*” predisposto dall’Ufficio Anagrafe, che si compone di n. 69 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare l’articolo 42 in materia di competenza del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso in data 15 maggio 2015 dal Segretario Comunale Dott. Pastore Felice Antonio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, riportato in calce;

DATO ATTO che non è stato acquisita il parere contabile del Responsabile del III° Settore – *Servizi Finanziari* – dott.ssa Rossana Storci ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per mancanza di rilevanza contabile della seguente proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mani dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE, in applicazione della norme richiamate in narrativa, il “*Regolamento della Toponomastica e numerazione civica*”, che si compone da n. 69 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI REVOCARE il precedente regolamento in vigore nell'ex-Comune di Trecasali;

DI DICHIARARE, per l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime favorevole votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Addì, 15 maggio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Felice Antonio Pastore

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Bernardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Felice Antonio Pastore

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.06.2015 ai sensi dell'Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Addì, 19 giugno 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Felice Antonio Pastore

Copia conforme all'originale.
Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la suesesa deliberazione:

- ☐ È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SISSA TRECASALI

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

INDICE

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Principi generali e tutela della toponomastica storica

TITOLO 2 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

CAPO I – Competenze esclusive

Articolo 5	Compiti dell'Amministrazione comunale
Articolo 6	Compiti del Sindaco
Articolo 7	Compiti dell'Ufficio Toponomastica
Articolo 8	Aggiornamento cartografia
Articolo 9	Revisione della toponomastica d'ufficio

CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Articolo 10	Collaborazione tra diversi settori
Articolo 11	Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni
Articolo 12	Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina
Articolo 13	Adempimenti dell'ufficio Toponomastica
Articolo 14	Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento
Articolo 15	Adempimenti dell'Anagrafe
Articolo 16	Adempimenti del Settore Tecnico

CAPO III – Comunicazioni esterne all'Ente

Articolo 17	Modalità per le comunicazioni esterne
Articolo 18	Visura dello stradario

TITOLO 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 19	Area di circolazione
Articolo 20	Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati.

TITOLO 4 – STRADARIO

Articolo 21	Stradario e indirizzario
Articolo 22	Aggiornamento stradario
Articolo 23	Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario
Articolo 24.	Stradario normalizzato
Articolo 25	Geocodifica
Articolo 26	Informazioni contenute nello stradario informatizzato

TITOLO 5 - TOPONOMASTICA

CAPO I - Denominazione

Articolo 27	Procedura per la denominazione delle aree
Articolo 28	Intitolazione a personaggi
Articolo 29	Divieto di denominazioni omonime o assonanti
Articolo 30	Rettifica della denominazione di un'area di circolazione
Articolo 31	Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione
Articolo 32	Indicazione denominazione precedenti
Articolo 33	Omissione della denominazione
Articolo 34	Numerazione civica di aree non denominate
Articolo 35	Omogeneità delle denominazioni
Articolo 36	Richiesta di nuova denominazione
Articolo 37	Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA

Articolo 38	Caratteristiche
Articolo 39	Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa
Articolo 40	Posizionamento
Articolo 41	Spostamento delle targhe toponomastiche
Articolo 42	Targhe provvisorie

TITOLO 6 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 43	Definizioni
-------------	-------------

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Articolo 44	Tipologia di numerazione adottata
Articolo 45	Tipologia di accessi soggetti a numerazione
Articolo 46	Accessi su più vie
Articolo 47	Richiesta di attribuzione della numerazione civica
Articolo 48	Numerazione civica provvisoria
Articolo 49	Riserva di numeri per futuri accessi
Articolo 50	Caratteristiche della targhetta
Articolo 51	Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di circolazione
Articolo 52	Posizionamento della targhetta
Articolo 53	Tempistica della posa in opera delle targhette
Articolo 54	Modalità di attribuzione della numerazione civica
Articolo 55	Rilievi e rettifica delle anomalie
Articolo 56	Conservazione dello storico della numerazione civica

CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici

Articolo 57	Numerazione interna ai fabbricati
Articolo 58	Caratteristiche della targhetta
Articolo 59	Posizionamento della targhetta
Articolo 60	Modalità di assegnazione

TITOLO 7 – COSTI, SANZIONI, VIGILANZA

Articolo 61	Costi toponomastica
Articolo 62	Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico
Articolo 63	Costi targhetta numerazione civica
Articolo 64	Pubblicità dello stradario
Articolo 65	Sanzioni pecuniarie
Articolo 66	Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare
Articolo 67	Vigilanza
Articolo 68	Segnalazione delle violazioni

TITOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 69	Entrata in vigore
Allegato A	Proposta di intitolazione di una nuova via, piazza o altro luogo pubblico
Allegato B	Richiesta attribuzione numerazione civica esterna e/o interna

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica, ed in particolare:

- Regio Decreto 10 Maggio 1923, n. 1158, recante “*Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali*”, convertito con la Legge 17 Aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
- Legge 23 Giugno 1927, n. 1188, recante “*Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei*”;
- Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, recante “*Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente*”, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante “*Approvazione del numero regolamento anagrafico della Popolazione Residente*”, in particolare gli articoli 38-45 e 47;
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo Codice della Strada*”, in particolare l'articolo 39;
- Decreto Ministeriale 29 Settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, recante “*Regolamento del Codice della Strada*”, in particolare l'articolo 133;
- Dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume “*ISTAT – Anagrafe della Popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992*”
- Circolare ISTAT n. 5 del 4 Febbraio 2000 (prot. 874) recante “*Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14° Censimento Generale della Popolazione*”;
- Circolare ISTAT del 15 Gennaio 2014 (prot. 912/2014/p) recante “*Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni*”;
- Informativa ISTAT del 6 Maggio 2014, aggiornata al 27 Novembre 2014.

Articolo 3 - Definizioni

La “*toponomastica*” è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

La “*onomastica*” è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

La “*topografia*” è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Articolo 4 - Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Sissa Trecasali tutela la toponomastica storica del suo territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia locale, nazionale o internazionale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o aree del territorio caratteristiche.

TITOLO 2 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

CAPO I – Competenze esclusive

Articolo 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale

Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 8 Marzo 1991, spetta esclusivamente alla Giunta comunale l'attribuzione della numerazione civica e la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'ufficio Toponomastica.

Articolo 6 - Compiti del Sindaco

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 7 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica

All'Ufficio Toponomastica, individuato nell'Ufficio Servizi Demografici, spettano gli adempimenti topografici ed ecografici.

L'ufficio Toponomastica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

Sarà cura dell'Ufficio Toponomastica provvedere all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle strade urbane (ANNSCU).

Articolo 8 - Aggiornamento cartografia

Il Settore Tecnico – Ufficio Viabilità ha l'obbligo di aggiornamento della cartografia con gli elementi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 9 - Revisione della toponomastica d'ufficio

Il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Articolo 10 - Collaborazione tra diversi settori

L'Ufficio Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Anagrafe, i Tributi, il Settore Tecnico – Ufficio Viabilità, Ufficio Urbanistica e lo Sportello Unico Edilizia (SUE).

Articolo 11 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

Gli uffici comunali interessati devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

La modalità di comunicazione con l'ufficio Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 12 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione.

Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio Toponomastica:

- a) dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza
- b) possibilmente attraverso l'utilizzo di comunicazione telematica.

Articolo 13 - Adempimenti dell'ufficio Toponomastica

L'ufficio Toponomastica comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

L'ufficio Toponomastica deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa i servizi di cui all'articolo 11 in merito alle seguenti modifiche:

- denominazione di strade;
- numerazione civica;

L'ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello Unico Edilizia (SUE);

Il Settore Tecnico – Ufficio Viabilità è incaricato della predisposizione di:

- gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di NOME-STRADA, pali);
- gestione della posa in opera del materiale toponomastico e della consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione.

Articolo 14 - Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento

L'ufficio verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'Anagrafe della popolazione residente e provvede a segnalare ai responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che il Comune non sia dotato di un sistema territoriale integrato con le banche dati dell'Amministrazione.

Articolo 15 - Adempimenti dell'Anagrafe

L'Anagrafe trasmette idonea comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, rilasciata in esenzione da bollo ai sensi dell'articolo 16 della Legge 14 Dicembre 1993, n. 537 in cui si dà atto della variazione toponomastica effettuata d'ufficio.

Articolo 16 - Adempimenti del Settore Tecnico

Il Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica e/o lo Sportello Unico Edilizia (SUE) trasmettono all'ufficio Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- domanda di attribuzione di numerazione civica contestuale alla richiesta di permesso di costruire, all'agibilità/abitabilità o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- progetti di nuove strade;
- copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

La cartografia è in ogni caso aggiornata secondo quanto previsto all'articolo 8 del presente regolamento.

CAPO III – Comunicazioni esterne all'Ente

Articolo 17 - Modalità per le comunicazioni esterne

L'Amministrazione Comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Dopo l'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione, viene data comunicazione, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio comunale.

Articolo 18 - Visura dello stradario

L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

TITOLO 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 19 - Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione" che deve essere distinta da una propria denominazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica.

L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc. al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

Articolo 20 - Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati

I tratti di strade che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale devono essere considerati:

- a) aree di circolazione distinte dai tratti esterni, se s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne e presentano una diversa pavimentazione; i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione, con una propria denominazione e una propria serie di numerazione civica;
- b) parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

TITOLO 4 – STRADARIO

Articolo 21 - Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune.

Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Articolo 22 - Aggiornamento stradario

L'Ufficio Tecnico – Urbanistica e/o lo Sportello Unico Edilizia (SUE) segnalano all'Ufficio Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte dell'Ufficio Tecnico – Viabilità ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali – rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23 - Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal "Toponimo" stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG, denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla denominazione ufficiale che può comprendere l'eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli, a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica.

Per motivi di standardizzazione e di ordinamento elettronico si raccomanda inoltre di utilizzare le seguenti regole:

- ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile a chi si riferisce, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi vuole intendere;
- le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi (es. VIA 18 AGOSTO 1944), nella denominazione completa rimangono tali;
- le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in numero arabo se è presente l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è scritto VIA 18 AGOSTO 1944;
- le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche quantitative, nella denominazione completa il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE, Via 16 Giugno è scritto VIA 16 GIUGNO;
- il numero che identifica le Autostrade e le Strade Statali, Provinciali e Comunali fa parte della denominazione e registrato nel sistema di numerazione arabo: ad es. AUTOSTRADA A14, STRADA STATALE 33, STRADA PROVINCIALE 26;
- le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovrà contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a religiosi, precedute dall'attributo "DON" (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o "PAPA" (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o "PADRE" (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA);
- le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrati riportando solo il sostantivo e il cognome;
- le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a diversi personaggi si dovrà specificare nella denominazione a chi si riferisce: ad es. VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE;
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferito potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO;
- tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate

nella denominazione registrata nell'Archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE;

- Le stesse specificazioni di cui al punto precedente vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

Articolo 24 - Stradario normalizzato

Lo stradario del Comune di Sissa Trecasali deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia.

Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Articolo 25 - Geocodifica

La numerazione civica dovrà essere geocodificata per aree di circolazione, sezione di censimento, frazione.

Articolo 26 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche: (CORSO, GIARDINO, LARGO, PARCO, PIAZZA, PIAZZALE, PIAZZETTA, QUARTIERE, SENTIERO, STRADA, STRADELLO, VIA, VIALE, VICOLO, VICO, VIOTTOLO)
2. Denominazione.
3. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.
4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
5. Indicazione di inizio e fine via.
6. Frazione: zone sub comunali a valenza amministrativa.
7. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

TITOLO 5 - TOPONOMASTICA

CAPO I - Denominazione

Articolo 27 - Procedura per la denominazione delle aree

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

- A) L'ufficio Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
 1. Tipologia di area (DUG).
 2. Denominazione.
 3. Origine del toponimo.
 4. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
 5. Lunghezza.
 6. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.

7. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo.
 8. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.).
- B) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.
- C) L'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio.
- D) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.
- E) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna.
- F) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione.
- G) Apposizione cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

Articolo 28 - Intitolazione a personaggi

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

Articolo 29 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. VIA DALLA CHIESA e VIA DELLA CHIESA).

Articolo 30 - Rettifica della denominazione di un'area di circolazione

Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

Articolo 31 - Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione

La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini e delle attività produttive.

Articolo 32 - Indicazione denominazione precedenti

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 33 - Omissione della denominazione

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 34 - Numerazione civica di aree non denominate

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente

riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento.

La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Articolo 35 - Omogeneità delle denominazioni

L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite (per es., rione con i nomi di poeti, di pittori, delle capitali europee, ecc.).

Articolo 36 - Richiesta di nuova denominazione

La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con il Comune), comitati, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali.

Le richieste devono essere indirizzate all'Ufficio Toponomastica per il successivo inoltro alla Giunta Comunale utilizzando il modulo allegato "A", opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze.

Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

- univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
- coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
- esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Articolo 37 - Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate, se non nel rispetto degli articoli 30 (Rettifica della denominazione di un'area di circolazione) e 31 (Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione) del presente regolamento.

CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA

Articolo 38 - Caratteristiche

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhette in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada.

Nei centri storici il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali, secondo le seguenti dimensioni:

- a muro: cm 60 x cm 30 (h) x cm 2;
- a bandiera su pali: cm 80 x cm 25 (h) x cm 2,5 con il nome strada;
- a bandiera su pali: cm 100 x cm 25 (h) x cm 2,5 con nome strada, l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada e/o informazioni sul toponimo.

Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:

- paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: cm 248 (h);
- targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale cm 41 x cm 27 (h).

Articolo 39 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.

Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 40 - Posizionamento

Le targhe vanno poste ad una altezza minima di m 2,00 dal suolo.

Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie. Deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le seguenti modalità:

- al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
- nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede.

Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;

- ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
- in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- almeno ai due estremi per le vie non chiuse, a sinistra di chi vi entra;
- in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso;
- deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

Articolo 41 - Spostamento delle targhe toponomastiche

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle di numerazione civica, gli interessati devono fare immediata richiesta al Settore Tecnico – Ufficio Viabilità che predispone, con il supporto dell'Ufficio Toponomastica, le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Articolo 42 - Targhe provvisorie

È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada in caso di necessità.

L'indicazione del nome-strada viene iscritta su una targa viaria regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva.

TITOLO 6 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 43 - Definizioni

A) Per fabbricato si intende l'edificio, comunemente denominato “casa”, il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici.

Può essere composto di varie unità ecografiche:

- abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
- esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
- ufficio.

B) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre, per esempio, su cortili o corti.

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Articolo 44 - Tipologia di numerazione adottata

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Articolo 45 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione.

L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni ISTAT erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili se hanno accesso alla pubblica via).

Articolo 46 - Accessi su più vie

Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più numeri civici della stessa via, oppure due o più numeri civici di vie diverse), la numerazione va riferita all'accesso “principale”.

Gli ingressi “secondari”, riferiti al civico principale, restano comunque privi di interni.

L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato.

Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare.

Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'ufficio Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non.

Articolo 47 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

L'assegnazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, utilizzando l'allegato B, a cura del proprietario all'atto della domanda di permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUE/SUAP o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato.

Chiunque non possenga il numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe, deve presentarne richiesta, utilizzando l'allegato B, all'ufficio Toponomastica, riportando chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dalla licenza di costruzione, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni di cui va richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia della pianta che riporti il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 48 - Numerazione civica provvisoria

I numeri civici assegnati in concessione edilizia o in segnalazione certificata di inizio attività vengono assegnati sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia. Pertanto tali numeri sono provvisori, attribuiti meramente ai fini delle attività del cantiere.

La numerazione civica provvisoria ha lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio e agevolare alcune operazioni o provvedimenti amministrativi dell'Amministrazione comunale.

Tale numerazione è da ritenersi non definitiva in quanto non comporta l'applicazione delle targhette relative alla numerazione civica, non esistendo ancora il manufatto edilizio.

L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori previa apposita richiesta.

Articolo 49 - Riserva di numeri per futuri accessi

Per gli spazi non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei "vuoti" nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Articolo 50 - Caratteristiche della targhetta

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà.

La targhetta in alluminio (o altro materiale resistente) è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:

- forma rettangolare o ottagonale cm 16 x cm 12 (h).
- numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente, con cornice perimetrale di colore azzurro che costituisce parte integrante ed il numero, di colore nero, posto al centro in conformità dei colori richiesti dal Codice della Strada e alle disposizioni ministeriali in materia;
- possibile indicazione del nome strada e del centro abitato;

- per le scritte e per i numeri dovranno essere utilizzati i caratteri previsti nelle circolari dell'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico n. 540 in data 20 dicembre 1969 e n. 2730 in data 19 Aprile 1971

Articolo 51 - Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di circolazione

Devono essere indicati gli estremi della numerazione civica e la denominazione dell'area di circolazione su targhe in alluminio o materiale resistente, con scritta scura su fondo chiaro rifrangente, da posizionare su muro esterno o su supporti in alluminio, visibili dall'area di circolazione, di forma rettangolare e di dimensioni minime pari almeno a cm 18 x cm 14 (h), nei seguenti casi:

- numeri civici assegnati alle "case sparse";
- accessi ai fabbricati non immediatamente visibili dalla strada o a strade private chiuse;
- accessi indiretti.

Articolo 52 - Posizionamento della targhetta

La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti.

In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.

Articolo 53 - Tempistica della posa in opera delle targhette

La posa in opera della targhetta riportante la numerazione civica deve essere effettuata nei seguenti momenti:

- a) in fase di conclusione dei lavori, su richiesta del proprietario, ai sensi dell'articolo 47 (Richiesta di attribuzione della numerazione civica) del presente regolamento.
- b) in fase di risanamento della toponomastica ad opera dell'ufficio comunale preposto.
- c) su istanza del cittadino che ne avesse fatto regolare richiesta come da presente regolamento, a prescindere dal carattere abusivo dell'abitazione o dalla destinazione d'uso.

Una volta attribuito il numero da parte dell'ufficio Toponomastica, il richiedente dovrà procedere autonomamente all'acquisto della targhetta avente le caratteristiche indicate al precedente articolo 50 (caratteristiche della targhetta) e dovrà provvedere immediatamente alla sua apposizione.

Il richiedente dovrà dimostrare l'avvenuta posa in opera della targa indicante il numero civico esterno, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d'identità e/o allegando immagine fotografica dell'immobile.

L'ufficio Toponomastica si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera.

Qualora non venisse ritirata la targhetta, deve essere posta in opera a cura dell'ufficio Toponomastica in fase di risanamento dell'area di circolazione interessata.

Articolo 54 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

Sia per l'attribuzione della numerazione civica all'interno dei centri abitati che all'esterno devono essere rispettate le seguenti norme:

- 1) *in aree di circolazione a sviluppo lineare* (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;

- 2) *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- 3) *nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato* perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva.
- 4) *per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico*, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).
- 5) *nelle vie a sviluppo radiale*, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
- 6) *per le vie con andamento anulare* la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
- 7) *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Articolo 55 - Rilievi e rettifica delle anomalie

Durante i sopralluoghi l'ufficio Toponomastica deve eseguire i seguenti interventi e risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

- 1) Rilevare gli accessi non numerati.
- 2) Risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale (es.: la sequenza di numeri rilevati 1, 5, 3, ... va corretta in 1, 3, 5, ...).
- 3) Si fa seguire il numero civico dall'esponente (lettera) per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 3 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/a).
- 4) In caso di accesso a un'area su cui insistano più edifici interni a corti, larghi, ecc. o se l'accesso è sbarrato, si procede all'attribuzione dei numeri indiretti relativi all'ingresso ai fabbricati, esternamente ad ogni edificio, con il numero "barrato": per es., se l'accesso all'area ha il numero 10, gli ingressi agli edifici all'interno dell'area saranno numerati con 10/1, 10/2, 10/3, ecc.

Articolo 56 - Conservazione dello storico della numerazione civica

I numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia. Deve essere conservata traccia della rettificata apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici

Articolo 57 - Numerazione interna ai fabbricati

La numerazione interna serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.

Non sono da considerare ai fini della numerazione civica interna alcune tipologie di edifici: scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.

L'assegnazione della numerazione interna è effettuata esclusivamente dall'ufficio toponomastica.

Articolo 58 - Caratteristiche della targhetta

I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente, e dalle seguenti :

- forma potrà essere rettangolare;
- dimensioni minime di cm. 6,00 x 7,00;
- colore di sfondo dovrà essere chiaro ed il numero, di colore scuro (nero o blu), posto al centro mentre nella parte superiore dovrà recare la dicitura "INTERNO".

Articolo 59 - Posizionamento della targhetta

La targhetta, avente le caratteristiche indicate nel precedente articolo 58 (Caratteristiche della targhetta), deve essere acquistata e posta a cura del proprietario dell'immobile in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Il richiedente dovrà dimostrare l'avvenuta posa in opera della targa indicante dei numeri civici interni, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d'identità e/o allegando immagine fotografica dell'immobile.

Articolo 60 - Modalità di assegnazione

La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi, secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio.

La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala.

Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.

Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede.

TITOLO 7 – COSTI, SANZIONI, VIGILANZA

Articolo 61 - Costi toponomastica

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 62 - Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

È vietato a terzi adottare, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare la segnaletica di NOME-STRADA e le targhe della numerazione civica.

Articolo 63 - Costi targhetta numerazione civica

Il costo della targhetta riportante la numerazione civica esterna ed interna è a carico dei richiedenti ad eccezione il caso della variazione d'ufficio dello stesso che resterà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Ove ritenuto opportuno e conveniente, il Comune di Sissa Trecasali potrà farsi carico dell'individuazione di un fornitore conformemente alle norme in materia di pubbliche forniture, cui i cittadini potranno rivolgersi per l'acquisto delle targhe.

Articolo 64 - Pubblicità dello stradario

Gli Uffici comunali, gli Enti esterni o le Aziende di servizi che operino sul territorio o svolgano attività di pubblica utilità – quali gestori di energia elettrica, dell'acqua e varie utenze domestiche, consorzi industriali, Aziende sanitarie, Poste, Protezione civile, Forze dell'Ordine possono, previa formale richiesta, ottenere gratuitamente una copia aggiornata dello stradario digitale nelle forme prodotte dal servizio Statistica e Toponomastica.

La fornitura dei supporti necessari alla trasmissione dei dati restano a carico del richiedente (cd, pen drive, dvd, ecc.) e costituiscono parte integrante della richiesta trasmessa all'ufficio competente.

Il Comune provvederà, quanto prima, a rendere disponibile la consultazione dello stesso dal sito internet.

Articolo 65 - Sanzioni pecuniarie

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate in via amministrativa da Euro 25,00= a Euro 500,00= nella misura riportata di seguito, maggiorata della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere:

- I. Attribuzione abusiva di numero civico Euro 100,00=
- II. Mancata richiesta di attribuzione di numero civico Euro 30,00=
- III. Mancata esposizione della targhetta di numero civico Euro 60,00=
- IV. Apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare Euro 30,00=
- IV. Targhetta di numero civico non leggibile Euro 30,00=
- VI. Rimozione indebita di numero civico Euro 350,00=
- VII. Rimozione/danneggiamento di targa NOME-STRADA Euro 500,00=
- VIII. Rimozione/danneggiamento di palo per supporto targa NOME-STRADA Euro 500,00=

Articolo 66 - Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare

È possibile autorizzare il cittadino che ne facesse richiesta a conservare targhette di numero civico in materiale diverso se già installate, qualora mantengano le medesime caratteristiche previste dal presente regolamento e per evidenti motivi di ordine estetico e/o funzionale.

Tale disposizione é applicabile solo alle targhette di numerazione civica già apposte sugli accessi e indicanti la numerazione corretta attribuita dal Comune.

È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Municipale in caso di necessità.

Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 67 - Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, Settore Tecnico – Ufficio Viabilità, Ufficio Urbanistica e lo Sportello Unico Edilizia (SUE), l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Articolo 68 - Segnalazione delle violazioni

L'ufficio Toponomastica, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede a segnalare alla Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel presente regolamento e provvede alla rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.

TITOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE**Articolo 69 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Allegato “A” regolamento comunale Toponomastica e Numerazione Civica

Spett.le
COMUNE DI SISSA TRECASALI
UFFICIO TOPONOMASTICA
VIA PROVINCIALE, 38 LOC. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (Parma)

Per il successivo inoltro alla

GIUNTA COMUNALE

**PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DI UNA NUOVA VIA, PIAZZA
O ALTRO LUOGO PUBBLICO**

(Articolo 36 del Regolamento Comunale per la Toponomastica e Numerazione Civica)

Il/La sottoscritto/a
nato/a nel Comune di
il
residente nel Comune di
in
recapito telefonico
eventuale indirizzo mail
ai sensi dell'articolo 36 del vigente Regolamento Comunale per la Toponomastica e Numerazione
Civica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ... Maggio 2015,

CHIEDE

☐ che venga esaminata dalla Giunta Comunale la seguente proposta di denominazione di nuova
via, piazza o altro luogo pubblico

☐ in caso di località

Nome di luogo

.....

Avvenimento

.....

Altro

.....

☐ in caso di persona fisica

Nome e Cognome

.....

Luogo e Data di Nascita

Luogo e Data di Morte

☐ altro

.....
.....
.....

☐ **che il toponimo proposto sia individuato nel centro abitato di**

☐ BORGONOVO

☐ CASALFOSCHINO

☐ COLTARO

☐ GRAMIGNAZZO

☐ ISOLA JESUS

☐ PALASONE

☐ RONCO CAMPO CANNETO

☐ SAN NAZZARO

☐ SAN QUIRICO

☐ SISSA

☐ SOTTARGINE

☐ TORRICELLA

☐ TRECASALI

☐ VIAROLO

Allega alla presente richiesta:

☒ copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente;

☐ relazione esaustiva di motivazione della richiesta;

☐ breve biografia (*in caso si tratti di persona fisica*);

☐ elenco di altri proponenti (*indicati con nome e cognome, residente, firma*);

☐ altro:

.....
.....
.....
.....

.....

.....
(Firma del/della dichiarante)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

ex. articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....

.....
(Firma del/della dichiarante)

Allegato "B" regolamento comunale Toponomastica e Numerazione Civica

Spett.le
COMUNE DI SISSA TRECASALI
UFFICIO TOPONOMASTICA
Via Provinciale, 38 loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (Parma)

**RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE
CIVICA ESTERNA E/O INTERNA**

Il/La sottoscritto/a

.....

nato/a nel Comune di

il Codice Fiscale/Partita IVA

residente nel Comune di

in

recapito telefonico

indirizzo mail

nella sua qualità di

☐ proprietario

☐ costruttore

☐ amministratore di condominio

del fabbricato sito nel Comune di SISSA TRECASALI (Parma)

in

ed individuato al N.C.E.U. del Comune di SISSA TRECASALI (Parma) al

foglio numero subalterno piano

foglio numero subalterno piano

foglio numero subalterno piano

foglio numero subalterno piano

RICHIEDE

☐ ai sensi dell'articolo 47 del vigente Regolamento Comunale sulla Toponomastica e Numerazione Civica

☐ l'**attribuzione** definitiva della numerazione civica esterna

☐ l'**attribuzione** definitiva della numerazione civica interna

☐ ai sensi dell'articolo 48 del vigente Regolamento Comunale sulla Toponomastica e Numerazione Civica

☐ l'**attribuzione** provvisoria della numerazione civica esterna

☐ l'**attribuzione** provvisoria della numerazione civica interna

e a tal fine, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

☒ che gli accessi sono stati autorizzati da

☐ Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. del

☐ Concessione Edilizia n. del

☒ di essere a conoscenza che, in base al vigente regolamento, **sarà cura del dichiarante provvedere all'acquisto delle targhette per la numerazione civica esterna** (caratteristiche indicate dall'articolo 50) **ed interna** (caratteristiche indicate dall'articolo 58) e che la relativa posa sarà a carico del richiedente secondo quanto indicato dall'articolo 63;

☒ di impegnarsi pertanto al rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale sulla Toponomastica e Numerazione Civica, consapevole delle sanzioni previste all'articolo 65;

Allega alla presente richiesta:

☐ estratto del P.R.G. con l'individuazione del fabbricato e degli accessi;

☐ elaborato grafico, corrispondente all'ultimo progetto approvato, che riporta gli accessi esterni al fabbricato in oggetto e gli eventuali accessi interni ad ogni singola unità immobiliare;

☐ altra documentazione utile all'individuazione dell'immobile:

.....
.....
.....
.....

☒ copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente;

.....

.....
(Firma del/della dichiarante)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

ex. articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....

.....
(Firma del/della dichiarante)

